

Con il [messaggio 24 giugno 2020, n. 2584](#), l'INPS fornisce le indicazioni sulla gestione delle **certificazioni di malattia**, prodotte dai lavoratori dipendenti privati, durante il periodo dell'emergenza **Covid-19**.

L'articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone **l'equiparazione della quarantena alla malattia**. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'Istituto vengono riconosciute l'indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e l'eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.

Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il **certificato di malattia** attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall'operatore di sanità pubblica.

Il comma 2 dello stesso articolo dispone che per i lavoratori in possesso del riconoscimento di **disabilità con connotazione di gravità**, o in possesso del riconoscimento di **disabilità**, l'intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al 31 luglio 2020, è **equiparato a degenza ospedaliera**. Il medico è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l'indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente.

Il comma 6, infine, stabilisce che, in caso di **malattia da Covid-19**, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Tutti i dettagli e le istruzioni operative sono contenute nel messaggio.